



**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA E  
CONCERTAZIONE**

**Oggetto: ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LE POLITICHE DELL'ORARIO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 1 PUNTO b) DEL CCRL DEL 12 GIUGNO 2000 – CONCERTAZIONE AI SENSI DELL'ART.10 COMMA 1 DEL CCRL DEL 12 GIUGNO 2000 CONCERNENTE LINEE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

- Il giorno 27 aprile 2005 alle ore 12.00 presso la Sala Giunta del Comune di Aosta i rappresentanti delle OO.SS. CGIL, CISL, SAVT, UIL e CSA , il Sindaco e la Delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata del Comune di Aosta.

**SOTTOSCRIVONO**

Il seguente testo relativo all'oggetto :

**Il Sindaco**

Guido Grimod

**La Delegazione di parte pubblica**

Loris MINELLI - Segretario Generale

**La delegazione di parte sindacale**

CGIL FP

CISL FPS

UIL FPL

SAVT EE.LL.

CSA

**Art. 1**  
**Periodo di riferimento**

L'orario e l'organizzazione previsti negli articoli successivi è sperimentale per 1 anno.

**Art. 2**  
**Definizioni**

**Orario di servizio** (fissato dagli organi di governo)

E' l'orario di funzionamento degli uffici, l'orario durante il quale gli uffici sono funzionanti ed esplicano la propria attività

**Orario di apertura al pubblico** (fissato dagli organi di governo)

E' quella parte dell'orario di servizio durante il quale l'ufficio relaziona con l'utenza

**Orario di lavoro** (fissato dai dirigenti nell'osservanza dei criteri organizzativi)

E' l'orario che osserva il singolo dipendente

Detti orari possono essere fissati anche per singole unità e settori

**Art. 3**  
**Orario di lavoro**

Per il periodo di cui al precedente articolo 1 si confermano i seguenti elementi da tempo caratterizzanti l'organizzazione dell'ente :

- orario standard, di massima coincidente con l'orario di servizio  
8.00-12.30/ 14.30-17.30 lunedì e martedì  
8.00-12.30 / 14.30-17.00 mercoledì giovedì venerdì
- vincoli e i criteri organizzativi nel rispetto dei quali il dirigente fissa l'orario di lavoro del dipendente:
  1. articolazione dell'orario di lavoro su almeno 5 giorni della settimana funzionalmente con l'orario di servizio
  2. individuazione di orari diversi da quello standard per esigenze di servizio o su domanda del dipendente e concessione del Dirigente nell'ambito delle fasce orarie in essere, derivanti dalla tabella allegata alla circolare del Dirigente del Servizio gestione risorse umane del 16 ottobre 1998
  3. pausa obbligatoria  
  
tra le ore 13 e le 14 è prevista un'astensione obbligatoria dal lavoro. Eccezioni possono riguardare i singoli settori di attività, previa autorizzazione della Giunta e in relazione alle esigenze organizzative
  4. garanzia di presidio durante l'orario di servizio da garantirsi con la presenza di un numero sufficiente di dipendenti atto ad assicurare il funzionamento della singola struttura organizzativa;
  5. contemporanea presenza in servizio di tutto il personale dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 16.30
  6. i dipendenti in turno non possono usufruire né di fasce particolari né di orari flessibili

#### **Art. 4** **Orario flessibile**

E' una tipologia di orario di lavoro che prevede un margine di flessibilità, di ampiezza massima di 15 minuti, sia sull'orario di entrata, sia sull'orario di uscita del dipendente, al quale deve corrispondere nella stessa giornata, la relativa posticipazione dell'orario di uscita o l'anticipazione dell'orario di entrata, fermo restando i periodi orari 7.45/13.00 – 14.00/18.00 nell'ambito dei quali l'orario di lavoro del dipendente deve rimanere collocato.

Il ritardo si configura soltanto nel caso in cui l'entrata sia posticipata di oltre 15 minuti rispetto al proprio orario di lavoro. Per esempio un dipendente che osservi l'orario 08.30/13.00 – 14.30/17.00, il mattino può entrare tra le 08.30 e le 8.45 oppure tra le 8.15 e le 8.30 il pomeriggio tra le ore 14.15 e le 14.30 oppure tra le 14.30 e le 14.45, purché durante la stessa giornata anticipi o posticipi in egual misura l'orario di uscita. Restano tuttavia i vincoli e i criteri organizzativi di cui al precedente art.3 in base ai quali va esercitata sia la **flessibilità** sia il **recupero**, fatta eccezione per i 15 minuti di flessibilità dell'orario di inizio della prestazione antimeridiana delle 8.00 ove l'orario di servizio può non essere garantito.

L'orario flessibile e le fasce di cui alla citata circolare del 16.10.98 non sono applicabili al personale addetto ai servizi strumentali o di base (educatori asilo nido, scuole, cimitero, acquedotto, fattorini, centralinisti, adest, VV.UU., messi, officina, operai sport, segreteria organi istituzionali) collegati funzionalmente con carattere di indispensabilità con i servizi da erogare. E' altresì escluso il personale turnista nonché il personale individuato con motivato – da ragioni di servizio - provvedimento dal competente Dirigente. Per le professionalità elencate nel presente comma sono confermate le regole per i ritardi di cui alla circolare del 16.10.98.

#### **Art. 5** **Ore eccedenti l'orario normale giornaliero di lavoro.**

1. le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario normale giornaliero di lavoro di durata inferiore a 10 minuti sono trascurate. Per esigenze di servizio, le prestazioni di lavoro, debitamente autorizzate dal competente dirigente, di durata pari ad almeno 10 minuti e fino a 29 minuti sono qualificati come ore eccedenti il normale orario di lavoro e per le stesse non spetta il compenso per lavoro straordinario né la maggiorazione oraria di cui al comma 6 dell'art. 42 del CCRL di comparto del 24.12.2002.
2. Le prestazioni lavorative di cui al comma precedente, secondo periodo, sono sommate. Tali prestazioni, ai sensi dell'art. 42, comma 8 ultimo periodo, del CCRL del 24.12.2002, possono essere utilizzate, di norma nell'anno di riferimento, per il recupero dei permessi brevi e dei ritardi, nonché dare luogo a compensativi orari senza maggiorazione oraria di cui all'art. 42, comma 6 del CCRL 24.12.2002.
3. Le prestazioni di lavoro straordinario sono disciplinate secondo le regole di cui all'art. seguente.

#### **Art. 6** **Lavoro straordinario**

1. le regole di cui al presente articolo si applicano alle prestazioni di lavoro straordinario uguali o superiori a 30 minuti.
2. per le prestazioni di lavoro straordinario pari o superiori a 30 minuti spetta il compenso per lavoro straordinario o a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, il riposo compensativo con la maggiorazione di cui al comma 6 dell'art. 42 del CCRL di comparto del 24.12.2002.
3. oltre i 30 minuti, le frazioni di mezz'ora si sommano e il risultato è arrotondato per difetto alla mezz'ora alla fine di ciascun mese. I minuti residui si sommano alle ore di prestazioni di lavoro straordinario del mese successivo.

#### **Art. 7**

### **Norma transitoria**

Le disposizioni di cui agli art. 4 - 5 - 6 diverranno operative non appena la ditta fornitrice del sistema provvederà a configurare conseguentemente il software di rilevazione delle presenze del personale e comunque non oltre il 1° giugno 2005.

### **Art. 8 Norma finale**

Per quanto non previsto dal presente accordo resta ferma la disciplina della circolare del 16 ottobre 1998 del Dirigente del Servizio gestione risorse umane.